

# INDICE

<i>Prefazione</i> . . . . .	IX
-----------------------------	----

## PARTE I

### UN'INTRODUZIONE GENERALE

<b>Il principio di non discriminazione nel diritto internazionale tributario: origini, regolamentazione ed evoluzione</b> . . . . .	1
---	---

## PARTE II

### LA FISCALITÀ INDIRETTA

<b>Il divieto di discriminazione nel settore della fiscalità indiretta alla luce (anche) della giurisprudenza della Corte di Giustizia: profili ricostruttivi e rilievi sistematici</b>	
---	--

#### SEZIONE PRIMA

##### *Imposizione indiretta, politica fiscale della Comunità e ruolo del divieto di discriminazione fiscale: un quadro generale*

1. L'armonizzazione nel settore della fiscalità indiretta (art. 93 TCE, oggi art. 113 TFUE) quale strumento ed espressione della "politica fiscale positiva" della Comunità . . . . .	16
2. Le altre "norme tributarie" del Trattato (artt. 90-92 TCE, oggi artt. 110-112 TFUE) quale fondamento della "politica fiscale negativa" della Comunità . . . . .	24
3. Il "divieto di discriminazione fiscale" (art. 90 TCE, oggi art. 110 TFUE) come mezzo di completamento/perfezionamento dell'armonizzazione fiscale e la sua applicabilità al (solo) settore dell'imposizione indiretta .	33

#### SEZIONE SECONDA

##### *Analisi generale del divieto di discriminazione fiscale ed esegesi della relativa normativa*

4. Analisi delle caratteristiche generali del divieto sancito dall'art. 90 TCE (oggi art. 110 TFUE): la nozione di discriminazione fiscale "rilevante", i principi generali di funzionamento e le finalità della disposizione .	44
---	----

- |    |  |    |
|----|--|----|
| 5. | ( <i>Segue</i> ): La duplice valenza sul piano effettuale dell'art. 90 TCE (oggi art. 110 TFUE), con riguardo ai destinatari della norma: inesistenza di una limitazione (assoluta) della sovranità degli Stati membri e creazione di diritti soggettivi in capo ai "cittadini europei" . . . . .  | 58 |
| 6. | ( <i>Segue</i> ): L'esegesi del primo comma dell'art. 90 TCE (oggi art. 110 TFUE): (a) la nozione di "prodotto degli altri Stati membri"; (b) la nozione di "prodotto nazionale similare"; (c) la nozione di "imposizione interna" applicata "direttamente o indirettamente" ai prodotti . . . . . | 72 |
| 7. | ( <i>Segue</i> ): L'esegesi del secondo comma dell'art. 90 TCE (oggi art. 110 TFUE): (a) il "rapporto di concorrenza" fra i prodotti estero e nazionale; (b) l'"effetto protezionistico" dell'imposizione interna . . . . .  | 83 |
| 8. | ( <i>Segue</i> ): Definizione dei rapporti che intercorrono fra il primo e il secondo comma dell'art. 90 TCE (oggi art. 110 TFUE), alternative e complementarità, alla luce delle caratteristiche proprie dei rispettivi divieti . . . . .   | 93 |

## SEZIONE TERZA

*Il coordinamento nel sistema con le discipline in tema di aiuti di Stato, tasse di effetto equivalente e misure di effetto equivalente*

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| 9.  | Inquadramento sistematico dell'art. 90 TCE (oggi art. 110 TFUE): brevi considerazioni introduttive . . . . .   | 102 |
| 10. | ( <i>Segue</i> ): Il "divieto di discriminazione fiscale" e la disciplina sugli "aiuti di Stato" di cui agli artt. 87 TCE e seg. (oggi artt. 107 e seg. TFUE): "contemporanea applicabilità" e "reciproco completamento" . . . . . | 104 |
| 11. | ( <i>Segue</i> ): Il "divieto di discriminazione fiscale" e le "tasse di effetto equivalente" di cui agli artt. 23 e 25 TCE (oggi artt. 28 e 30 TFUE): assenza di una "area di intersezione operativa" . . . . .                   | 109 |
| 12. | ( <i>Segue</i> ): Il "divieto di discriminazione fiscale" e le "misure di effetto equivalente" di cui all'art. 28 TCE (oggi art. 34 TFUE): esistenza di un "rapporto di <i>species a genus</i> " . . . . .                         | 116 |

## PARTE III

## LA FISCALITÀ DIRETTA

**Imposizione societaria ed esigenze di coordinamento dei sistemi tributari nazionali tra interventi della Corte di Giustizia, *soft law* e adeguamento spontaneo degli Stati membri**

## SEZIONE PRIMA

*Il ruolo e l'opera della Corte di Giustizia nelle più rilevanti e recenti sentenze in tema di imposizione societaria*

1. L'immobilismo comunitario in materia di imposte dirette e il ruolo

	“paralegislativo” svolto dalla Corte di Giustizia tra effettività del mercato interno e vulnerazione della sovranità fiscale degli Stati membri . . .	122
2.	L’ampliamento della sfera di azione della libertà di stabilimento e l’impatto sui sistemi interni di tassazione delle imprese nell’evoluzione della giurisprudenza comunitaria . . . . .	132
3.	( <i>Segue</i> ): Gruppi comunitari e scelta della forma giuridica di stabilimento: la progressiva equiparazione fiscale delle stabili organizzazioni alle “società figlie” . . . . .	133
4.	( <i>Segue</i> ): Gruppi comunitari e consolidamento fiscale dei risultati economici: il riconoscimento delle perdite e dei costi delle sedi secondarie ( <i>branch</i> o <i>subsidiary</i> ). . . . .	136
5.	( <i>Segue</i> ): Gli effetti della giurisprudenza della Corte di Giustizia in termini di ampliamento e ridefinizione dei confini della libertà di stabilimento . . . . .	141

## SEZIONE SECONDA

*Il procedimento decisionale della Corte di Giustizia e i possibili riflessi dei principi fissati nelle sentenze tra punti fermi e sviluppi futuri*

6.	Il “procedimento tipico” di applicazione delle libertà fondamentali e la valutazione delle posizioni attualmente raggiunte in chiave prospettica e in funzione del mercato unico . . . . .	144
7.	( <i>Segue</i> ): Dalla mera verifica della “nazionalità comunitaria” alla possibile rilevanza delle protezioni oggettive . . . . .	144
8.	( <i>Segue</i> ): Dall’esercizio delle libertà per “finalità economiche” alla possibile rilevanza di quelle non economiche . . . . .	146
9.	( <i>Segue</i> ): Lo spostamento del “baricentro” delle decisioni dal divieto di discriminazione al divieto di restrizione . . . . .	150
10.	( <i>Segue</i> ): L’orientamento restrittivo della Corte di Giustizia in tema di riconoscimento delle cause di giustificazione . . . . .	153
11.	I possibili riflessi delle sentenze della Corte di Giustizia sull’attuale e futura tassazione delle imprese e dei gruppi comunitari . . . . .	162
12.	( <i>Segue</i> ): Sulle perdite transfrontaliere (con rinvio relativamente al sistema tributario italiano) . . . . .	164
13.	( <i>Segue</i> ): Sulle norme antiabuso interne a valenza internazionale ( <i>thin capitalization, transfer pricing, CFC rules</i> ed <i>exit taxes</i> , con riguardo anche al sistema tributario italiano) . . . . .	167

## SEZIONE TERZA

*La rilevanza della soft law ai fini del coordinamento fiscale delle legislazioni nazionali e la riforma tributaria italiana*

14.	L’insufficienza, nella prospettiva dell’integrazione fiscale, degli interventi giurisprudenziali e il ruolo complementare della <i>soft law</i> . . . .	177
-----	---	-----

15. ( <i>Segue</i> ): Sui limiti della “integrazione negativa” realizzata dalla Corte di Giustizia. . . . .	178
16. ( <i>Segue</i> ): Sulla rilevanza della <i>soft law</i> quale forma di “integrazione positiva” funzionale al coordinamento fiscale . . . . .	181
17. La riforma tributaria italiana quale paradigma di adeguamento spontaneo del sistema alle esigenze di coordinamento fiscale . . . . .	190